Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1981.

Tariffario dei compensi per lezioni, esercitazioni e conferenze per le attività didattiche dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerato in particolare che ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *G*), della citata legge 7 agosto 1973, n. 519, l'Istituto superiore di sanità promuove ed organizza corsi di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale laureato addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche, e che ai sensi del medesimo art. 1, secondo comma, lettera *H*), l'Istituto superiore di sanità promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Istituto superiore di sanità, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico infermieristico;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nel quale è stabilito che agli istituti e scuole per il personale, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, si estendono in quanto applicabili, fra le norme in esso decreto contenute, le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 13, relative alle modalità di corresponsione del trattamento economico dei docenti incaricati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Rilevata pertanto, la necessità di estendere ai docenti dei corsi di aggiornamento, specializzazione ed addestramento tecnico organizzati dall'Istituto superiore di sanità, il trattamento economico previsto per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione, al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento della speciale attività didattica demandata all'Istituto superiore di sanità dalla normativa sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti in data 4 luglio 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 394, con il quale sono state fissate le misure dei compensi per le lezioni, esercitazioni e conferenze per le attività didattiche della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, ai docenti dei corsi di aggiornamento, specializzazione ed addestramento tecnico attuati dall'Istituto superiore di sanità si applicano le medesime tariffe orarie corrisposte ai docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di cui alla tabella *A* in allegato al presente decreto.

La relativa spesa graverà sul cap. 4537 dello stato di previsione del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 2.

A decorrere dalla medesima data e nella misura di cui al punto *D*) della tabella *A* in allegato, sono fissati i compensi da corrispondere ad esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto superiore di sanità.

La relativa spesa graverà sul cap. 4541 dello stato di previsione del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità per l'anno finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato per la esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1981
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 228

TABELLA *A*

COMPENSI PER LEZIONI, ESERCITAZIONI E CONFERENZE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' IN MISURA LORDA:

A) Docenti incaricati di insegnamento: Lit. 30.000 per ora di insegnamento;

B) Docenti incaricati nei corsi di lingue estere: L. 15.000 per ora di insegnamento;

C) Docenti incaricati di esercitazioni: Lit. 10.000 per ora di esercitazioni;

D) Conferenzieri: Lit. 90.000 per conferenza.

(4294)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 luglio 1981.

Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio Pecorino Romano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, relative alla organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che all'art. 9 prevede tra l'altro la possibilità in particolari circostanze di concedere aiuti all'ammasso dei formaggi da riporto;

Visti i regolamenti (CEE) n. 508/71 dell'8 marzo 1971 e n. 1807/81 del 1° luglio 1981 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati al formaggio Pecorino Romano in relazione alle attuali perturbate condizioni di mercato del medesimo;

Considerato che il citato regolamento (CEE) numero 1807/81 è entrato in vigore il 5 luglio 1981 e prevede che gli aiuti siano concessi al prodotto entrato in ammasso a decorrere dal 1° luglio 1981;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio il tempestivo inizio dell'intervento in questione ed a regolarne l'attuazione;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato del formaggio Pecorino Romano entrato in ammasso nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1981.

Il formaggio che può formare oggetto di contratto di ammasso privato è il Pecorino Romano così come definito dallo standard di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che sia di prima qualità, di un'età di almeno 90 giorni, prodotto dopo il 31 ottobre 1980 e presentato in partite di almeno 2 tonnellate.

Per il formaggio Pecorino Romano di prima qualità si intende il prodotto avente le seguenti caratteristiche minime:

1) pezzatura: non inferiore a kg 10 per forma. Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature o focature. Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

2) pasta:

a) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigio, gialle);

b) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purchè in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile o mantecata, oppure con occhiatura molto grossa o piccola e diffusa.

3) aroma e sapore:

a) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

b) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

Art. 2.

Per ammasso privato del formaggio Pecorino Romano si intende la conservazione in idonei magazzini di deposito, ad una temperatura non superiore a +16°C di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo — non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 1981 — da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dal presente decreto, recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'A.I.M.A. è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga alla osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto espresso in ECU, è quello in vigore il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in lire italiane è effettuata applicando il tasso in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

A tale effetto, nel caso di partita frazionata per la uscita di lotti svincolati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, per ciascun lotto è considerato ultimo giorno d'ammasso quello di uscita del lotto medesimo dello ammasso sotto contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato del formaggio pecorino romano può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritta in pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini

idonei nel territorio della Repubblica italiana. La richiesta deve essere riferita soltanto a partite di formaggio già entrate in ammasso e per le quali sussistono i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato in ammasso sotto contratto il giorno in cui sono eseguite ed ultimate — sotto il controllo del funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio designato dalla Regione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di ammasso, e di un esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura — le operazioni di introduzione, pesatura, apposizione di un marchio con inchiostro indelebile e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

A tal fine l'ammassatore deve richiedere a detto ispettorato o altro ufficio a ciò designato la presenza di prodotto rappresentante e concordare con esso e con l'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura la data per l'effettuazione delle operazioni di immagazzinamento. In concomitanza con dette operazioni sottopone a vidimazione dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato un registro di carico e scarico di magazzino riferito alle quantità di Pecorino Romano sotto contratto.

Di tali operazioni di constatazione, pesatura, marchiatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme con il rispettivo quantitativo constatato, pesato, marchiato ed immagazzinato. L'esperto designato dal competente assessorato regionale alla agricoltura darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato, che le forme di cui trattasi risultano di prima qualità con un'età di almeno 90 giorni e prodotte dopo il 31 ottobre 1980.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante, delle quali, tre sono consegnate all'ammassatore — due per le esigenze di cui al successivo art. 4, ed una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo, la quarta è conservata agli atti dell'ispettorato/ufficio e la quinta è consegnata all'esperto.

Le spese per le prestazioni dell'esperto sono a carico dell'ammassatore.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso formaggio Pecorino Romano deve essere formulata con domanda rivolta all'A.I.M.A. serv. V/2° nella sua sede di Roma (c.a.p. 00100) via Palestro 81 e presentata immediatamente, comunque non oltre trenta giorni dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso di cui al precedente art. 3.

La domanda da formularsi in esemplari distinti per ciascuna località in cui sono ubicati i magazzini di ammasso — deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè, nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche — mantenimento a temperatura massima di 16°C — che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del numero delle forme costituenti la partita e del peso di esse;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.) comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; i non soggetti all'iscrizione invieranno dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa conformemente all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (dinanzi a notaio, o a funzionario incaricato dal sindaco);

certificato recente della cancelleria del tribunale civile, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato, ne ha la legale rappresentanza e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicata nella domanda, unitamente a due copie della dichiarazione di cui al precedente art. 3, penultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione redatte in conformità del modello allegato al presente decreto e sottoscritte con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

Art. 5.

L'accettazione della domanda da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della rispondenza della domanda medesima e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del contratto inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 3 e termina il giorno — non eccedente il centoventesimo dal predetto inizio nè la data del 31 dicembre 1981 — della uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultimo lotto della partita di Pecorino Romano formante oggetto del contratto medesimo.

Qualora alla data del 31 dicembre 1981 o allo scadere dell'anzidetto centoventesimo giorno sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa, è considerata uscita dallo

ammasso sotto contratto in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 8.

Decorsi i primi 60 giorni d'ammasso sotto contratto l'ammassatore, previa intesa con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio a ciò designato, può chiedere all'A.I.M.A. — inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato/ufficio — di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero uno o più lotti, di determinato peso per un quantitativo minimo di 20 quintali ciascuno, della partita medesima.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (n. 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data da cui si propone che abbia effetto, è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto ispettorato-ufficio, con l'indicazione della settimana entro la quale possono aver luogo le operazioni di uscita dall'ammasso sotto contratto.

Art. 7.

Durante il periodo di ammasso del Pecorino Romano sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'art. 3, terzo comma, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso nonchè in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data d'inizio del contratto, il carico delle quantità in numero e peso delle forme risultanti dal verbale di cui all'art. 3, quarto comma;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dallo ammasso sotto contratto lo scarico delle quantita in numero e peso originario delle forme indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 6;

2) a comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telegramma o telex, i movimenti di entrata — relativi all'immagazzinamento iniziale dell'ammasso — o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi dell'art. 6, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita o lotti di essa sotto contratto, nè sostituirli.

Durante il periodo d'ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando allo uopo la propria collaborazione.

Art. 8.

In relazione a ciascuno svincolo parziale o totale autorizzato dall'A.I.M.A. o allo scadere del centoventesimo giorno di durata dell'ammasso per la partita o lotto ancora sotto contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio a ciò designato procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritte dal funzionario stesso e dall'ammassatore o suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione del quantitativo di forme di Pecorino Romano esistente a quella data in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta. Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio a ciò designato, sono da questo immediatamente trasmesse all'A.I.M.A.; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata all'esperto designato dal competente assessorato regionale alla agricoltura e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato dall'ammasso sotto contratto l'intero quantitativo di Pecorino Romano costituente la partita oggetto del contratto medesimo, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

Art. 9.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

ALLEGATO

Modello di atto di sottomissione per la conclusione di contratto di ammasso privato del formaggio Pecorino Romano ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 1807/81.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Serv. V/2° - Via Palestro, 81 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . . con sede in . . . . . esercente attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta da certificato rilasciato da . . . . n. . . . . . . del . . . . . .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 1807/81, e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto 3 luglio 1981 A.I.M.A. della seguente partita di formaggio Pecorino Romano introdotto in ammasso:

quintali . . . . .
forme complessive n. . . . . .

data di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso: . . . . come da verbale in pari data redatto in contraddittorio con il funzionario incaricato dell'ispettorato/ufficio . . . . . . di . . . . magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione) . . .

Dichiara

sotto la propria responsabilità di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 804/68 nella misura vigente per il periodo di ammasso, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) conservare la suddetta partita di formaggio, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito ad una

temperatura massima di 16°C, per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni a decorrere da . . corrispondente al giorno successivo a quello dell'ultimazione delle operazioni d'entrata in ammasso;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, nè sostituire, la suddetta partita di formaggio o lotti di essa, rispettivamente prima che sia giunto a termine il contratto, o che l'A.I.M.A. ne abbia autorizzato l'uscita dall'ammasso sotto contratto;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico presso il magazzino d'ammasso e presso la propria sede amministrativa per le quantità di prodotto entrate o uscite dall'ammasso sotto contratto;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni all'A.I.M.A. dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante la durata del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A. e del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio a ciò designato, dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 1807/81, nonché del citato decreto 3 luglio 1981.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data . . . .

Firma dell'ammassatore . . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesposto atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'atto medesimo.

Firma dell'ammassatore . . . .

(Segue autenticazione della firma) (2)

. . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento dovrà essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La firma deve essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

(4256)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 1981.

Adeguamento dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, fra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota 20 febbraio 1981, prot. n. 3794, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale negli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1980, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 50,5 per cento;

Considerato che, per l'anno 1981, occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1981, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 50,5 per cento.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1981 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal presente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1981
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 34

(4318)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Lazio dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per l'importo di L. 104.835.600.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - 1° provvedimento);

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Lazio la somma di L. 323.684.050, quale anticipo del 5% 1978, 2° programma triennale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 411 del 23 marzo 1981, resa dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 104.835.600, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, secondo programma triennale;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 104.835.600, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 298

(4084)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Reg. approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché di opzioni e condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le sottoindicate opzioni e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

tariffa 31 FCR, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un

capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa 31 FB, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà allora in regola con il pagamento dei premi;

tariffa 29 FB (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 29 FCR (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe 29 FB (M-F) e 29 FCR (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe 29 FB (M-F) e 29 FCR (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, da applicarsi alle tariffe 29 FB (M-F) e 29 FCR (M-F);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita vitalizia immediata, da applicarsi alle tariffe 31 FB e 31 FCR;

condizioni particolari di polizza della tariffa 29 FB (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 29 FCR (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 31 FCR comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 31 FB comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza regolanti l'adeguamento annuo automatico del capitale assicurato secondo un'aliquota della percentuale di aumento dell'indice del costo della vita, comunque non inferiore a 0,5 e non superiore ad 1, da applicare alle tariffe « alta indicizzazione » e « media indicizzazione » approvate con decreto ministeriale n. 12748 del 30 settembre 1980 ed alle suelencate tariffe;

condizioni particolari di polizza regolanti l'adeguamento annuo automatico del capitale assicurato secondo un'aliquota della percentuale di aumento dell'indice del costo della vita, comunque non inferiore a 0,5 e non superiore ad 1, da applicare a tariffe non autorizzate con il presente decreto ministeriale.

Roma, addì 16 maggio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4082)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1981, n. **370.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Alessandria.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Alessandria, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, n. 786.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1981
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 350

DECRETO 2 maggio 1981, n. **371.**

Nuova denominazione e modificazioni allo statuto dell'Accademia virgiliana, in Mantova.

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia virgiliana, in Mantova, assume la denominazione di Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti. Viene, altresì, approvata la modificazione agli articoli 1, 6 e 30 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 987.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1981
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 370

DECRETO 5 maggio 1981, n. **372.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nel 50 % di titoli depositati presso il Banco Lariano di Merone (Como), valore nominale L. 8.200.000, disposto dalla sig.na Fernanda Fraccalossi in favore dei mutilatini di don Gnocchi, che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come risulta dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione in data 16 dicembre 1978, con testamento olografo del febbraio 1977, pubblicato in data 30 ottobre 1978, n. 48641 di repertorio e n. 10475 di raccolta, a rogito dott. Furio Giazzi, notaio in Erba (Como), registrato ad Erba il 15 novembre 1978 al n. 1301, vol. 7.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 93

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1981, registro n. 15 Difesa, foglio n. 342, è stata disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 14 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro Presidenziale 28D, foglio 91, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1979, dispensa 43, pagina 1753 è rettificato nella parte relativa ai dati anagrafici così come segue: da: *Giglioli Ennio*, nato il 20 aprile 1921 a Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia), a: *Giglioli Enio*, nato il 20 aprile 1921 a Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia).

(3951)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 445 del 23 marzo 1981 relativa a pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero 30%.

(3989)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 20 giugno 1981, n. 334. Nomina di commissari « ad acta » per il recupero di fondi accreditati ai comuni e non restituiti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

che ai fini del rilascio dei buoni-contributo, ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, per la riattazione degli immobili di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, i prefetti delle province terremotate, cui sono stati accreditati una parte dei fondi occorrenti, li hanno a loro volta accreditati ai comuni interessati dal sisma del 23 novembre del decorso anno;

che, con ordinanza n. 302 del 2 corrente, si è determinato, allo scopo di snellire le procedure di cessione e finanziamento dei buoni di che trattasi, di coinvolgere direttamente il sistema bancario e di depositare, presso gli istituti di credito, tesorieri delle regioni Campania e Basilicata, i mezzi finanziari per il pagamento dei contributi in parola;

che si è reso, pertanto, necessario chiedere ai comuni la restituzione delle somme loro accreditate, precisando che restano a loro attribuite e quindi disponibili per il rilascio di buoni-contributo;

che molti comuni, benchè sollecitati, non vi hanno ancora provveduto;

che il ritardo nella restituzione dei fondi di che trattasi non consente nei comuni ritardatari l'avvio della nuova procedura, con conseguente grave danno per coloro che intendono provvedere sollecitamente alla riattazione degli immobili danneggiati dal sisma;

che si rende necessaria l'adozione di idonei ed urgenti provvedimenti per la immediata restituzione, da parte dei comuni, dei fondi a suo tempo loro accreditati;

Ritenuto di delegare i prefetti delle province interessate a nominare nei comuni inadempienti, commissari *ad acta* per provvedere, in loro sostituzione, ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga a qualsiasi disposizione di legge contraria;

Dispone:

I prefetti delle province interessate dal sisma del 23 novembre 1980 sono delegati a nominare, nei comuni che non hanno ancora restituito i fondi a suo tempo loro accreditati per il rilascio di buoni contributi ai fini della riattazione degli immobili danneggiati dal sisma, commissari *ad acta* perchè, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo, dichiarato immediatamente eseguibile, ed emissione del relativo ordinativo di pagamento, provvedano, in sostituzione degli organi ordinari delle amministrazioni inadempienti, al recupero di detti fondi e al loro accreditamento presso la tesoreria provinciale dello Stato di Napoli entro il termine del 30 corrente mese.

Il provvedimento di nomina del commissario deve essere preceduto da atto di diffida a provvedere entro il termine perentorio di quarantotto ore.

Napoli, addì 20 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4141)

Ordinanza 20 giugno 1981, n. 337. Controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e al decreto ministeriale 3 marzo 1975.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuto di dover provvedere alla più celere attuazione del reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 e che a tale fine si rende necessario disporre modalità semplificate per l'accertamento della osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche integrative dell'ordinanza n. 325/1981;

che tale semplificazione, oltre che per i sopracennati motivi di urgenza, trova ulteriore giustificazione nella provvisorietà e semplicità delle opere di cui constano gli insediamenti;

che agli stessi scopi conferisce recare norme semplificative per l'esecuzione di eventuali lavori di varianti e/o suppletivi;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Nelle zone della Basilicata e della Campania colpite dai terremoti del novembre 1980 il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed al decreto ministeriale 3 marzo 1975 è demandato alle amministrazioni locali concessionarie o comunque incaricate dal commissario straordinario del Governo, che lo esercitano attraverso i direttori dei lavori.

Il costruttore degli alloggi prefabbricati e l'appaltatore delle opere di urbanizzazione primaria o edilizie, nel più breve tempo possibile debbono presentare al direttore dei lavori una dichiarazione del progettista dalla quale risulti che, in fase di studio e di dimensionamento delle strutture di qualunque natura, sono state osservate le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed al decreto ministeriale 3 marzo 1975.

All'atto dell'ultimazione dei lavori, l'esecutore dovrà confermare l'avvenuta osservanza delle norme suddette nel corso dell'eseguimento delle costruzioni.

In sede di collaudo, il collaudatore verificherà l'avvenuta osservanza delle norme di cui al primo comma.

Art. 2.

Gli adempimenti di cui al precedente articolo sostituiscono quelli di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 3.

Su autorizzazione degli uffici speciali regionali delle rispettive Sezioni provinciali è demandata alle amministrazioni locali concessionarie o comunque incaricate dal commissario straordinario del Governo, l'approvazione dei progetti dei lavori di varianti e/o suppletivi, nei limiti del quinto d'obbligo e purchè non risulti mutata la natura essenziale delle opere.

Art. 4.

Intervenuta l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria può autorizzarsi, in favore delle amministrazioni concessionarie o incaricate, il pagamento del 2 per cento dell'ammontare dei progetti stessi sulla somma posta a disposizione per spese tecniche.

Napoli, addì 21 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4142)

Ordinanza 1° luglio 1981, n. 347. Proroga al 30 settembre 1981 della concessione dell'incentivo per la sistemazione alloggiativa autonoma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria precedente ordinanza n. 176 in data 26 marzo 1981 con la quale sono state impartite le direttive per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, lettera *c*) della legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed è stato fissato al 30 giugno 1981 il termine ultimo fino al quale l'incentivo in questione poteva essere corrisposto;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 333 in data 26 giugno 1981 con il quale le funzioni attribuite al commissario nominato con decreto del presidente del consiglio del 24 novembre 1980 sono state prorogate;

Considerato che a causa dello stato di disagio in cui tuttora versano i nuclei familiari terremotati, rimasti senza tetto in seguito agli eventi sismici del novembre scorso, si rende necessario prorogare la concessione del contributo di che trattasi;

Ritenuto che la proroga in questione può essere concessa fino al 30 settembre 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874:

Dispone:

La concessione dell'incentivo per la sistemazione alloggiativa autonoma prevista dall'art. 3, lettera *c*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e regolata dall'ordinanza n. 176 del 26 marzo 1981 è prorogata fino al 30 settembre 1981.

Napoli, addì 1° luglio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4143)

Ordinanza 1° luglio 1981, n. 348. Proroga al 30 settembre 1981, per le province di Avellino, Salerno e Potenza della concessione di contributi di cui all'ordinanza 24 dicembre 1980, n. 64.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria precedente ordinanza n. 64 in data 24 dicembre 1980 e successive modificazioni con la quale è stata disposta, limitatamente alle province di Avellino, Salerno e Potenza, la concessione, in favore delle persone anziane ultrasessantenni rimaste senza tetto a causa del terremoto, di un contributo mensile di L. 100.000 ciascuno nonchè in favore dei nuclei familiari ospitanti che consentono nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e servizi igienici, di nuclei familiari sinistrati di un contributo di L. 30.000 mensili per ogni persona ospitata, fino al 30 giugno 1981;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 333 in data 26 giugno 1981 con il quale le funzioni attribuite al commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio del 24 novembre 1980 sono state prorogate;

Considerato che a causa delle difficoltà dei nuclei familiari terremotati di riottenere la disponibilità dei propri alloggi, tuttora inagibili, o di reperire una sistemazione alloggiativa diversa da quella attuale si rende necessario prorogare ulteriormente la concessione dei contributi di che trattasi;

Ritenuto che la proroga in questione può esere concessa fino al 30 settembre 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Limitatamente alle province di Avellino, Salerno e Potenza la concessione dei contributi disposti in favore delle persone anziane ultrasessantenni rimaste senza tetto a causa del terremoto e di coloro che consentono nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e di servizi igenici, di nuclei familiari sinistrati, fissati nella misura sopraindicata e previsti fino al 30 giugno 1981, è prorogata fino al 30 settembre 1981.

Napoli, addì 1° luglio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4144)

Ordinanza 1° luglio 1981, n. 349. Proroga al 30 settembre 1981 della concessione di sussidi giornalieri in favore dei nuclei familiari terremotati trasferitisi in province diverse.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il telegramma n. 761/ASS in data 11 dicembre 1980 e successive comunicazioni telegrafiche, con il quale è stata disposta la concessione di sussidi giornalieri nella misura di L. 5.000 per il capo famiglia e L. 2.500 per gli altri componenti il nucleo familiare, in favore delle famiglie terremotate che abbiano trasferito temporaneamente la propria residenza in Province diverse da quelle colpite dal sisma ed in cui nessun componente espleti una stabile attività lavorativa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 333 in data 26 giugno 1981 con il quale le funzioni attribuite al commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio del 24 novembre 1980, sono state prorogate;

Considerato che a causa dei danni tuttora esistenti al patrimonio edilizio i nuclei familiari terremotati in atto residenti in province diverse da quelle sinistrate, hanno obiettive difficoltà a rientrare nei centri di origine;

Ritenuto che si rende, pertanto, necessario prorogare ulteriormente la concessione dei sussidi di che trattasi;

Considerato che la proroga in questione può essere concessa fino al 30 settembre 1981;

Dispone:

La concessione dei sussidi giornalieri, previsti in favore dei nuclei familiari terremotati che abbiano trasferito temporaneamente la propria residenza in province diverse da quelle colpite dal sisma ed in cui nessun componente espleti una stabile attività lavorativa, è prorogata fino al 30 settembre 1981.

Napoli, addì 1° luglio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 9 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1225,45	1225,45	1222 —	1225,45	1225,50	1216,25	1225,55	1225,45	1225,45	1225,45
Dollaro canadese	1016,80	1016,80	996 —	1016,80	1016,50	1016,60	1016,40	1016,80	1016,80	1016,80
Marco germanico	498,27	498,27	496 —	498,27	498 —	498,20	498,11	498,27	498,27	498,30
Fiorino olandese	447,80	447,80	446 —	447,80	447,65	447,50	447,50	447,80	447,80	447,80
Franco belga	30,446	30,446	28,90	30,446	30,40	30,40	30,453	30,446	30,446	30,45
Franco francese	209,50	209,50	208 —	209,50	209,20	208,25	209,35	209,50	209,50	209,50
Lira sterlina	2309,80	2309,80	2310 —	2309,80	2310,75	2305,50	2312 —	2309,80	2309,80	2309,80
Lira irlandese	1824 —	1824 —	1780 —	1824 —	1818,65	—	1821 —	1824 —	1824 —	—
Corona danese	159,25	159,25	158 —	159,25	159 —	159,20	159,30	159,25	159,25	159,20
Corona norvegese	201,18	201,18	198 —	201,18	200,85	201,15	201,15	201,18	201,18	201,20
Corona svedese	236,22	236,22	232 —	236,22	235,85	236,20	236,10	236,22	236,22	236,20
Franco svizzero	584,46	584,46	580 —	584,46	583,25	583,50	584,60	584,46	584,46	584,85
Scellino austriaco	70,75	70,75	70,35	70,75	70,53	70,70	70,75	70,75	70,75	70,75
Escudo portoghese	18,90	18,90	18,20	18,90	18,95	18,85	19 —	18,90	18,90	18,90
Peseta spagnola	12,527	12,527	12,36	12,527	12,50	12,50	12,546	12,527	12,527	12,52
Yen giapponese	5,365	5,365	5 —	5,365	5,36	5,35	5,38	5,365	5,365	5,36

Media dei titoli del 9 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	49 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,050
» 5,50% » » 1968-83	84 —
» 5,50% » » 1969-84	80,250
» 6% » » 1970-85	77,650
» 6% » » 1971-86	70,900
» 6% » » 1972-87	71,500
» 9% » » 1975-90	68,800
» 9% » » 1976-91	72,50
» 10% » » 1977-92	77,775
» 12% (Beni Esteri 1980)	66 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,375
» » » » 1- 7-1979/82	97,750
» » » » 1-10-1979/82	96,300
» » » » 1- 1-1980/82	98,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	97,400
» » » » 1- 6-1980/82	97,700
» » » » 1- 7-1980/82	98,950
» » » » 1- 8-1980/82	97,050
» » » » 1-10-1980/82	96,300
» » » » 1-12-1980/82	98,375
» » » » 1- 1-1980/83	98,800
» » » » 1-10-1980/83	99,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,550
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,475
» » » 12% 1- 4-1982	94,600
» » » 15% 1- 1-1983	94,100
» » » 12% 1-10-1983	86,300
» » » 12% 1- 1-1984	85,350
» » » 12% 1- 4-1984	84,400
» » » 12% 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12% 1-10-1987	82 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1225,50
Dollaro canadese	1016,60
Marco germanico	498,19
Fiorino olandese	447,65
Franco belga	30,449
Franco francese	209,425
Lira sterlina	2310,90
Lira irlandese	1822,50
Corona danese	159,275
Corona norvegese	201,165
Corona svedese	236,16
Franco svizzero	584,53
Scellino austriaco	70,75
Escudo portoghese	18,95
Peseta spagnola	12,535
Yen giapponese	5,372

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 23 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia Aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente l'obbligo, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, di rimanere in servizio per un periodo di anni sei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale, conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

5) siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

L'idoneità fisica e psico-attitudinale, accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie: 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata. Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, corredata dal certificato dell'esito di leva.

I militari in servizio dovranno presentare o far pervenire la domanda di partecipazione al concorso direttamente al comando dell'ente di appartenenza che, previa dichiarazione in calce della data di presentazione della domanda stessa, provvederà a trasmetterla al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, corredata da un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame la laurea, nonché il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di assumere, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data del decreto di nomina;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale

militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte il tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art 6.

La prova scritta di esame avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 14 ottobre 1981 alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove di esame indossando l'uniforme ordinaria.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di essi.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica e le prove psico-attitudinali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando, utili ai fini della graduatoria di merito:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con la indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli Aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coefficiente 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

da 16 a 30 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

da 6 a 15 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

da 1 a 5 punti per i candidati classificati nella terza categoria « sufficiente »;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato agli accertamenti attitudinali:

da 16 a 30 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

da 6 a 15 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

da 1 a 5 punti per i candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione, rilasciati da cliniche o istituti delle università, ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuta, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

7) copia dello stato di servizio, per gli ufficiali o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare, regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiale in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi:

dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (in carta semplice);

dichiarazione da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili o militari resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo (in carta semplice);

dichiarazione di assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni 6, a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (in carta semplice).

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1981
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 139

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . codice po-

stale . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del . n. . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . .;

di essere iscritto nele liste elettorali del comune di (3) . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno. . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . .;

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di assumere in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni 6, a decorrere dalla data del decreto di nomina;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . .

Allego il certificato di esito di leva.

. . . . lì . . . .

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

ALLEGATO 2

(in carta semplice)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dott. . . . . nato a . . . . in data . in conformità di quanto prescritto dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 912, dichiara di assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Avvertenza

Copia integrale del bando, compresi i programmi delle prove di esame, potrà essere richiesta allo Stato Maggiore Aeronautica — Ufficio Documentazione e A.P. — Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA.

(4269)

Concorso per il reclutamento di cinquecentocinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare - secondo concorso 1981.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: Norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, la legge 27 giugno 1942, n. 924 e la legge 26 novembre 1969, n 938: Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70 e conseguenti provvedimenti di esecuzione: Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: Nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: Norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi per allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

Corpo sanitario aeronautico . . . . posti n. 50

Per diplomati:

Arma aeronautica - ruolo servizi . . . » » 380

Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici . . . . » » 90

Corpo di commissariato - ruolo amministrazione . . . . » » 30

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti n.	24
specialità edili	» »	24
specialità elettronici	» »	15
specialità elettricisti	» »	12
specialità motorizzazione	» »	6
specialità armamento	» »	6
specialità assistenti laboratorio	» »	3

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti per esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Gli ufficiali di complemento potranno partecipare, prima del congedamento, al concorso per l'ammissione alla ferma di anni due di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, ammessi alla ferma di anni due, saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione aerea, nonché gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché già residenti all'estero;

c) siano in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, dell'idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché dell'idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64; in particolare i concorrenti per il ruolo servizi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

16/10 complessivi anche con correzione di lenti, con visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio;

astigmatismo misurato all'oftalmometro non superiore a 1,5 diottrie anche in un solo occhio;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normale;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva, e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

e) non siano stati dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

f) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere o perito commerciale, perito aziendale o corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

3) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materia plastica, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

4) per il Corpo commissariato - ruolo amministrazione: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 2.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00185 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno, altresì, dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare, o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *f)* del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le attuali norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Nel caso di omessa o erronea indicazione del ruolo e specialità e nel caso che vengano indicati più ruoli e specialità nella domanda di partecipazione, i candidati saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo del genio aeronautico o di commissariato, ruolo e specialità per il quale posseggono il titolo di studio specifico, o all'Arma aeronautica ruolo servizi nel caso che il titolo di studio posseduto non rientri tra quelli specificamente previsti per un Corpo, ruolo o specialità.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per Arma, Corpo, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psicoattitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

1) per il corso del Corpo sanitario aeronautico:

a) al grado di idoneità psico-fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 1 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 punti per la laurea conseguita con 110/110. Detto punteggio risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

da 66/110 a 80/110	0,30
da 81/110 a 90/110	0,36
da 91/110 a 100/110	0,42
da 101/110 a 110/110	0,54

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

3) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di: attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

2) per i corsi per diplomati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità psico-fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 1 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra 18 punti (per la votazione minima) e 30 punti (per la votazione massima);

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,10 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

3) 0,30 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

4) 2 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

5) 0,10 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di «Maestro dello sport» rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

7) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

8) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità della commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - Reparto medico; agli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che secondo l'ordine della graduatoria rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificati di carichi pendenti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata non inferiore a mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra, non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria Governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria Governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sara definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 23 giugno 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1981
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 239

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto
nato a . . (provincia di .)
il . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . abitante a (1) .
(provincia di . . .) via . . n. .
cod. post. n. . . tel. n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento: Corpo, Arma, ruolo e specialità (2).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)
. . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali per delitti non colposi (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito presso l'Università, o istituto, o scuola di .
via . . . nell'anno (5) . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6)
. . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . .;

di accettare qualunque destinazione mi verrà assegnata dall'amministrazione per espletare il servizio di ufficiale di complemento di prima nomina.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .

. . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e del numero telefonico Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda alla residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma); ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione. I militari dovranno precisare il Comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui al presente bando presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nelle epoche che saranno successivamente comunicate.

LEGENDA:

ST = STATO CIVILE (A = AMMOGLIATO, C = CELIBE, D = DIVORZIATO, V = VEDOVO, S = SEPARATO)
NF = NUMERO DEI FIGLI
DM = DISTRETTO MILITARE - (SIGLA AUTOMOBILISTICA)
PN = PROVINCIA DEL COMUNE DI NASCITA (SIGLA AUTOMOBILISTICA)
PD = PROVINCIA DEL COMUNE DI DOMICILIO (SIGLA AUTOMOBILISTICA)

NOTE: IL PRESENTE MODELLO VA COMPILATO A STAMPATELLO (UNA LETTERA O NUMERO PER CASELLA, L'APOSTRAFO E LA VIRGOLA OCCUPANO UNA CASELLA) ED ALLEGATO ALLA DOMANDA, TENENDO PRESENTE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI VERRANNO INOLTRATE ALL'INDIRIZZO INDICATO SU QUESTA SCHEDA.

- TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA -

RIEMPIRE E SPEDIRE INSIEME ALLA DOMANDA

1 — NON SCRIVERE QUI — PROG. | COGN. | ANNO | N. RUOLO | PDS
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA — ANNO 19 | MESE | GIORNO

COMUNE DI NASCITA (ED EVENTUALE FRAZIONE)
P.N.
2 — NON SCRIVERE QUI — PROG. | COGN.
S.T.
N.F.
NON SCRIVERE QUI — TITOLO STUDIO | A
D.M.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
C.A.P. DOMICILIO — NON SCRIV. QUI

COMUNE DOMICILIO
3 — NON SCRIVERE QUI — PROG. | COGN.
P.D.
NON SCRIVERE QUI — T.C. | C.A.T. | DATA RECL. | GIORNI SERV. MIL. | GIORNI ANTER.

FIRMA DEL CANDIDATO

ESEMPIO
1
COGNOME E NOME
DANTONIO GIAN BATTISTA
DATA DI NASCITA
ANNO MESE GIORNO
1961 03 09
COMUNE DI NASCITA (ED EVENTUALE FRAZIONE)
S VITO DEI NORMANNI
P.N.
BR
2
S.T.
C
N.F.
0
D.M.
RM
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
VICO 4 TRAV 2 PAL C SCALA E
C.A.P. DOMICILIO
00019
COMUNE DOMICILIO
VILLA ROSA DI TIVOLI
3
P.D.
RM
FIRMA DEL CANDIDATO

(4132)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore tecnico del ruolo tecnico, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore tecnico nel ruolo tecnico, classe iniziale, dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29, per la copertura del posto di analista programmatore presso il centro elaborazione dati del centro tecnico operativo.

Requisiti:

diploma di laurea in informatica o in matematica o in fisica o in ingegneria o in scienze statistiche ed attuariali o in economia e commercio;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 10,30 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

(4300)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina di segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Palermo della classe 1ª/*A* e di Reggio Emilia della classe 1ª/*B*, nonchè del comune di Viterbo della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Palermo della classe 1ª/*A* e di Reggio Emilia della classe 1ª/*B*, nonchè del comune di Viterbo della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 settembre 1981 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 (mille) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaib 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e a segretario generale di 2ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all' stanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 8 luglio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(4302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici a complessivi cinque posti presso l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste bandisce i seguenti concorsi:

1) Concorso pubblico ad un posto di archivista dattilografo in prova nel ruolo amministrativo per l'unità organica « servizi amministrativi ».

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media o titoli equipollenti) congiuntamente al diploma di stenodattilografia, conseguito presso un istituto a tal fine abilitato.

2) Concorso pubblico ad un posto di assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale, per l'unità organica « Laboratori marini ».

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di perito elettronico o perito in telecomunicazioni, costituisce titolo la documentata esperienza nel campo della strumentazione elettronica.

3) Concorso pubblico ad un posto di operatore in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « Laboratori marini ».

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) eventualmente integrato dal diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale per l'industria.

4) Concorso pubblico a due posti di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale per l'unità organica « Laboratori marini ».

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea conseguito presso una Università italiana in fisica o ingnegneria.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre indicazioni, nonché per ottenere la copia integrale dei bandi gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale, casella postale 2011 - 34016 Trieste.

(4092)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Nannetti Fioravante, nato a Pinerolo il 4 giugno 1943	punti	100	su 100
Vitucci Carlo, nato a Roma il 7 agosto 1946	»	100	»
Venturini Pier Luigi, nato a La Spezia il 23 settembre 1948	»	98	»
Gandolfi Colleoni Giulio, nato a Imola il 7 novembre 1948	»	96	»
Minini Gianfranco, nato a Brescia il 31 agosto 1947	»	96	»
Allara Luigi, nato a Tonco (Asti) il 15 settembre 1948	»	95	»
Bardi Massimo, nato ad Ascoli Piceno il 7 gennaio 1949	»	95	»
Milani Rodolfo, nato a Bergamo il 29 giugno 1947	»	95	»
Milano Liborio, nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 4 febbraio 1949	»	95	»
Antinori Severino, nato a Civitella del Tronto (Teramo) il 6 settembre 1945	punti	94	su 100
Bruno Pietrantonio, nato a Pescopagano (Potenza) il 6 dicembre 1947	»	94	»
Centini Giovanni, nato a Siena il 31 marzo 1947	»	94	»
Cinque Biagio, nato a Carosino (Taranto) il 21 febbraio 1948	»	94	»
Iannone Giovanni, nato a Castelvetrano il 26 novembre 1946	»	94	»
Riggio Salvatore, nato a Palermo il 19 aprile 1946	»	94	»
Roberti Luciano, nato a Fano il 13 ottobre 1948	»	94	»
Torelli Giampietro, nato a Caravaggio il 18 marzo 1947	»	94	»
Zacchè Gabbio, nato a Mantova il 13 febbraio 1947	»	94	»
Arreghini Giuseppe, nato a Udine il 14 marzo 1946	»	92	»
Baccellieri Pasquale, nato a Reggio Calabria il 10 ottobre 1947	»	92	»
Duval Giorgio Ferdinando, nato a Milano il 16 aprile 1934	»	92	»
Guzzoletti Gianfranco, nato a Fivizzano (Massa Carrara) il 19 settembre 1937	»	92	»
Ricci Rocco, nato a Ortona (Chieti) il 12 febbraio 1947	»	92	»
Sapi Marco, nato a Milano il 15 settembre 1941	»	91	»
Grassi Roberto, nato a Treviglio il 27 febbraio 1944	»	90	»
Rattazzi Pier Dino, nato ad Alessandria il 12 novembre 1947	»	90	»
Savino Luciano, nato a Taranto il 14 dicembre 1946	»	90	»
Tiriduzzi Mauro, nato a Macerata il 14 maggio 1949	»	90	»
Bocchino Carlo, nato a Milano il 5 febbraio 1947	»	89	»
Burini Gianangelo, nato ad Asti il 7 ottobre 1947	»	89	»
Pastore Roberto, nato a Palermo il 3 maggio 1948	»	89	»
Palladoro Vincenzo, nato a Pescara il 7 giugno 1948	»	88	»
Auteri Giovanni Antonio, nato a Carbonia il 21 marzo 1945	»	87	»
Bentivoglio Giorgio, nato a Genova il 9 agosto 1945	»	87	»
Canero Carmelo, nato ad Altavilla Silentina l'11 luglio 1923	»	87	»
Falasca Luigi, nato ad Agnone (Isernia) il 20 settembre 1947	»	87	»
Ferraro Giuseppe, nato a Bisacquino il 19 gennaio 1944	»	87	»
Rho Gian Luigi, nato a Paderno Robbiate (Como) il 30 novembre 1944	»	87	»
Vergni Valerio, nato a Sansepolcro (Arezzo) il 3 gennaio 1948	»	87	»
Cassani Alberto, nato a Bologna il 12 febbraio 1947	»	86	»
Mango Daniela, nata a Roma il 25 febbraio 1948	»	86	»
Meregalli Virginio, nato a Usmate Velate il 27 febbraio 1948	»	86	»
Alba Enrico, nato a Calliano (Asti) il 7 dicembre 1944	»	85	»
Antonini Evaldo, nato a Trieste il 28 dicembre 1947	»	85	»
Bazzocchi Emanuele, nato a Codigoro (Ferrara) il 25 maggio 1938	»	85	»
Cassano Giovanni B., nato a Palagianello (Taranto) il 30 ottobre 1944	»	85	»
De Filippo Vincenzo, nato ad Augusta (Siracusa) il 23 giugno 1948	»	85	»
Gobbi Franco, nato a Montiglio (Asti) il 28 ottobre 1943	»	85	»
Iorio Luigi, nato a Torino il 12 luglio 1931	»	85	»
Picciolini Enrico, nato a Rieti il 15 maggio 1947	»	85	»

Salvia Vincenzo, nato a Monopoli il 25 giugno 1948 punti 85 su 100
Scirpa Paolo, nato a Roma il 10 maggio 1948 » 85 »
Boldrini Liliano, nato a Mirano (Venezia) il 21 agosto 1943 . » 84 »
Bucolo Carmelo, nato a S. Filippo del Mela (Messina) il 19 giugno 1946 . . » 84 »
Cadili Giovanni, nato a Messina il 27 maggio 1949 . . » 84 »
Di Capo Gioacchino, nato a Palermo il 18 gennaio 1948 . » 84 »
Franceschelli Raffaello, nato a Chieti il 16 febbraio 1945 . » 84 »
Giugliano Antonio, nato a Terzigno (Napoli) l'11 marzo 1947 . . . » 84 »
Sportiello Ettore, nato a Foggia il 5 novembre 1947 . » 84 »
Vallone Nello, nato a Prizzi il 1° settembre 1948 » 84 »
Alongi Enrico, nato a Enna il 16 maggio 1948 » 83 »
Bracco Guglielmo, nato a Imperia il 30 marzo 1948 » 83 »
De Lucia Gennaro, nato a Mugnano del Cardinale il 19 gennaio 1931 . » 83 »
Marasco Gaetano, nato a Donnici di Cosenza il 2 gennaio 1941 » 83 »
Tuzi Stefano, nato a Ostra (Ancona) il 1° giugno 1947 . » 83 »
Zorzoli Alessandro, nato a Milano il 6 settembre 1946 . » 83 »
Beretta Mario, nato a Treviso il 13 gennaio 1948 . . » 82 »
Canfora Amedeo, nato a Torre del Greco il 5 giugno 1949 . . . . . . » 82 »
Cazzaniga Attilio, nato a Monza il 7 maggio 1948 . . . . » 82 »
De Placido Giuseppe, nato a Grottaminarda il 24 marzo 1949 . . . . » 82 »
Diaferia Antonio, nato a Taranto il 26 luglio 1946 . . . . . » 82 »
Di Cesare Serafino, nato a Sulmona (L'Aquila) il 21 maggio 1947 . . . . . » 82 »
Donfrancesco Enrico, nato a Frosinone il 1° luglio 1949 . . . . » 82 »
Ferla Enrico, nato a Lodi il 12 ottobre 1947 . . . » 82 »
Galletti Elio, nato a Milano il 27 marzo 1948 . . » 82 »
Marchetti Sergio, nato a Todi il 9 marzo 1947 . » 82 »
Messalli Enrico Michelino, nato a Napoli il 20 luglio 1949 . » 82 »
Capuano Pietro, nato a Sparanise (Caserta) l'11 marzo 1948 . » 81 »
De Conciliis Bernardo, nato a Roma il 23 marzo 1947 . . . . . » 81 »
Mossa Bruno, nato a Roma il 21 aprile 1945 . . . . » 81 »
Passannanti Giovanni, nato a Trento il 15 settembre 1947 . . . » 81 »
Pezzullo Raffaele, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 10 ottobre 1949 » 81 »
Sarazani Filippo, nato a Roma il 10 dicembre 1945 » 81 »
Scaglià Paolo, nato a Bergamo il 9 novembre 1946 » 81 »
Scavone Francesco, nato a Catania il 6 aprile 1949 » 81 »
Surico Nicola, nato a Gioia del Colle (Bari) il 16 luglio 1947 » 81 »
Tuttolomondo Salvatore, nato a Caltanissetta il 27 luglio 1947 » 81 »
Vinci Franco, nato a Sant'Agata Militello il 31 marzo 1946 . » 81 »
Visci Paolo, nato ad Avezzano (L'Aquila) l'11 luglio 1946 . . » 81 »
Armitano Franco, nato a Como il 5 giugno 1948 . . . » 80 »

Baldi Carlo, nato a Genova il 10 febbraio 1948 . . . . punti 80 su 100
Buoso Giorgio, nato a Motta di Livenza (Treviso) l'8 aprile 1948 . . . . » 80 »
Calcagnile Fernando, nato a Taviano (Lecce) il 16 dicembre 1944 . . . . . » 80 »
Capone Nicola, nato a Roma il 9 gennaio 1947 . . . . » 80 »
Caroti Solvenio, nato a Piombino (Livorno) l'8 marzo 1947 . . . . » 80 »
Catena Carlo, nato a Pescara il 23 maggio 1941 . . . . » 80 »
Cianci Pasquale, nato a Catania il 7 luglio 1947 . . . . » 80 »
De Bonitatibus Nino, nato a Sulmona (L'Aquila) il 14 gennaio 1947 . . . . » 80 »
Galli Domenico, nato a Piacenza il 19 aprile 1941 . . . . » 80 »
Giordano Bruno, nato a Torino il 3 settembre 1948 . . . . » 80 »
Glorioso Giuseppe, nato a S. Mauro Castelverde (Palermo) il 4 luglio 1946 . . . » 80 »
Manenti Ettore, nato a Pesaro il 6 agosto 1948 . . . . » 80 »
Masciandaro Antonio, nato a Bari il 22 ottobre 1947 . . . . » 80 »
Mele Giancarlo, nato ad Oristano il 18 luglio 1947 . . . . » 80 »
Ragazzini Giuseppe, nato a Piombino (Livorno) il 2 giugno 1946 . . . . . . » 80 »
Scarpello Francesco, nato a Maglie il 4 giugno 1948 . . . . » 80 »
Sciuoli Lorenzo, nato ad Aidone il 20 maggio 1946 . . . . » 80 »
Stellacci Damiano, nato a Bitonto il 6 febbraio 1947 . . . . » 80 »
Tarantino Guglielmo, nato a Montesano sulla Marcellana (Salerno) il 1° giugno 1947 . . » 80 »
Tommasiello Alessandro, nato a Carinola (Caserta) il 18 aprile 1948 . . . . . » 80 »
Uvezzi Ugo, nato a Vernasca (Piacenza) l'8 ottobre 1945 . . . . » 80 »
Villa Carlo, nato a Foligno (Perugia) il 16 maggio 1945 . . . . » 80 »
Alterini Francesco, nato a Poppi (Arezzo) il 6 aprile 1943 . . . . » 79 »
Boscia Filippo Maria, nato a Sammichele di Bari il 4 febbraio 1946 . . . . . . » 79 »
Buscaglia Mauro Alberto, nato a Pisano (Novara) il 4 giugno 1946 . . . . . . » 79 »
De Angelis Pasquale, nato a Popoli (Pescara) il 29 dicembre 1947 . . . . . » 79 »
Di Donato Carlo, nato a Serino il 12 aprile 1945 . . . . » 79 »
Fenza Giulio, nato a Serrenti (Cagliari) il 10 dicembre 1941 . . . . » 79 »
Gerardi Gerardo, nato a Napoli il 26 febbraio 1949 . . . . » 79 »
Losito Marcello, nato a Locorotondo l'8 settembre 1948 . . . . » 79 »
Messina Giuseppa Alba, nata a Porto Empedocle il 9 luglio 1946 . . . . . . » 79 »
Picerno Ugo, nato a Vibo Valentia (Catanzaro) il 10 aprile 1946 . . . . . . » 79 »
Ruggiero Pellegrino, nato a Domicella (Avellino) il 6 agosto 1935 . . . . . » 79 »
Spagnolo Pietro, nato a S. Pancrazio Salentino (Brindisi) il 9 febbraio 1947 . . . » 79 »
Spanò Roberto, nato a Terni il 9 novembre 1944 . . . . » 79 »
Viani Mauro, nato a Morlupo (Roma) il 9 febbraio 1948 . . . . » 79 »
Bottino Salvatore, nato a Belmonte Mezzagno (Palermo) il 4 gennaio 1946 . . . . » 78 »
Branciaroli Francesco, nato a Macerata il 27 maggio 1948 . . . . » 78 »
De Liso Sebastiano, nato a Milano il 9 agosto 1948 . . . . » 78 »

Candidato		Punteggio	
Di Stefano Sergio, nato a Palermo il 7 luglio 1947	punti	78	su 100
Giordano Giuseppe, nato a Partinico (Palermo) il 9 febbraio 1938	»	78	»
Masinelli Virgilio, nato a Venezia il 28 dicembre 1947	»	78	»
Mele Giovanni, nato a Galatina il 5 aprile 1944	»	78	»
Ricco Giuseppe, nato a Sarzana il 19 ottobre 1944	»	78	»
Addeo Antonio, nato ad Acerra (Napoli) il 5 ottobre 1947	»	77	»
Anfuso Guido, nato a Caltagirone (Catania) il 3 gennaio 1947	»	77	»
Basile Sergio, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 2 novembre 1946	»	77	»
Bonarelli Roberto, nato a Loreto il 12 gennaio 1947	»	77	»
Cirillo Domenico, nato a Napoli il 5 settembre 1945	»	77	»
De Leo Carlo Alberto, nato a Napoli il il 29 luglio 1949	»	77	»
Di Meglio Aniello, nato ad Ischia (Napoli) il 31 gennaio 1949	»	77	»
Marchesini Giovanni, nato a S. Lazzaro (Parma) il 1° gennaio 1944	»	77	»
Maresca Domenico, nato a Sorrento (Napoli) il 26 agosto 1943	»	77	»
Papalia Antonio, nato a Scilla (Reggio Calabria) il 18 novembre 1944	»	77	»
Politi Rosario, nato a Messina il 10 maggio 1938	»	77	»
Pollina Salvatore, nato a Trapani il 13 ottobre 1944	»	77	»
Porchia Francesco, nato a Sambiase-Lamezia Terme il 23 settembre 1945	»	77	»
Quaranta Michele, nato a Bari il 4 agosto 1946	»	77	»
Savarino Roberto, nato a Modica il 13 novembre 1945	»	77	»
Scilipoti Salvatore, nato a Barcellona il 13 ottobre 1945	»	77	»
Veronese Domenico, nato a Cosenza il 6 gennaio 1948	»	77	»
Ciacci Antonio, nato a Belcastro (Catanzaro) il 14 marzo 1945	»	76	»
Gonella Paola, nata a Roma il 6 maggio 1939	»	76	»
Quatrini Enrico, nato a Viterbo il 13 dicembre 1946	»	76	»
Arfuso Ornella, nata a Seminara (Reggio Calabria) l'11 gennaio 1949	»	75	»
Balbi Francesco Maria, nato a Colbordolo (Pesaro) il 21 luglio 1943	»	75	»
Braguti Giovanni, nato a Montefiascone il 19 aprile 1948	»	75	»
Casalis Pietro, nato a Sanfrè (Cuneo) il 13 febbraio 1947	»	75	»
Cordero di Montezemolo Carlo, nato a La Morra (Cuneo) il 19 giugno 1944	»	75	»
Criscuolo Vittorio, nato a Scafati (Salerno) il 28 febbraio 1943	»	75	»
Gambaro Pier Luigi, nato a Cesara (Novara) il 21 maggio 1947	»	75	»
Igliozzi Giovanni, nato ad Alatri (Frosinone) l'11 dicembre 1949	»	75	»
Minutello Salvatore, nato a Perugia il 20 febbraio 1947	»	75	»
Pollina Antonino Giovanni, nato a Trapani il 3 gennaio 1949	»	75	»
Calcagno Alberto, nato a Novara di Sicilia (Messina) l'8 novembre 1948	»	74	»
Cascio Rosario, nato a Poggioreale il 23 febbraio 1947	»	74	»
Giarratano Giuseppe, nato a Serradifalco (Caltanissetta) il 10 novembre 1948	»	74	»
Pizzo Vito, nato a Partanna (Trapani) il 5 novembre 1946	»	74	»
Tinè Salvatore, nato a Floridia il 7 febbraio 1941	»	74	»
Turi Angelo, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 novembre 1948	punti	74	su 100
Zicari Giuseppe, nato a Castrovillari il 16 febbraio 1949	»	74	»
Baldinetti Francesco, nato a Potenza il 10 aprile 1942	»	73	»
Scuteri Nicola, nato a Senise (Potenza) il 14 marzo 1946	»	73	»
Ambrosio Gennaro, nato a Caivano (Napoli) il 7 febbraio 1949	»	72	»
Benedetti Amerigo, nato a Roma il 6 giugno 1948	»	72	»
Bressanello Renzo, nato a Venezia-Mestre (Venezia) il 30 luglio 1947	»	72	»
Carbone Francesco Giuseppe, nato a Tricarico (Matera) il 19 marzo 1948	»	72	»
Giacobbe Giovanni Antonino, nato a Villafranca Tirrena (Messina) il 22 luglio 1945	»	72	»
Iannotti Giuseppe, nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 1° dicembre 1946	»	72	»
Lombardo Rino, nato a Dinami (Catanzaro) il 14 maggio 1946	»	72	»
Lupoli Giovanni, nato a Frignano (Caserta) il 25 giugno 1939	»	72	»
Pala Gavino, nato a Padria (Sassari) il 23 ottobre 1927	»	72	»
Puglisi Allegra Stefano, nato a Roma il 2 luglio 1943	»	72	»
Rangoni Giovanni, nato a Lugo il 1° agosto 1947	»	72	»
Scuderi Silvia, nata a Catania il 23 novembre 1946	»	72	»
Amato Giuseppe, nato a Licata il 31 ottobre 1941	»	71	»
Bonaccorso Giuseppe, nato a Palermo il 1° gennaio 1946	»	71	»
Ciattini Stelvio, nato a Vinci il 13 novembre 1945	»	71	»
Gueli Nicolò Italo, nato a Caltanissetta il 20 agosto 1940	»	71	»
Mazza Mario, nato a Bari il 1° novembre 1947	»	71	»
Amoroso Alessandro, nato a Cosenza il 25 settembre 1947	»	70	»
Berardi Angelo, nato a Tufillo (Chieti) il 3 febbraio 1942	»	70	»
Franzato Paolo, nato a Este (Padova) il 21 aprile 1946	»	70	»
Galeazzi Angela, nata a Mestre il 22 aprile 1946	»	70	»
Galletti Adriano, nato ad Arcola (La Spezia) il 25 aprile 1948	»	70	»
La Rosa Gioacchino, nato a Palermo il 13 luglio 1945	»	70	»
Mangiafico Sebastiano, nato a Catania l'8 febbraio 1941	»	70	»
Scelzi Antonio, nato ad Aliano (Matera) il 22 agosto 1940	»	70	»
Serri Francesco, nato a Carrara il 14 febbraio 1948	»	70	»
Silvaggi Francesco Saverio, nato a Roma il 30 agosto 1945	»	70	»
Simonetti Gerardo, nato a Palma Campania il 29 agosto 1940	»	70	»
Spadea Arturo, nato a Torrioni (Avellino) il 20 luglio 1948	»	70	»
Ternelli Gianfranco, nato ad Arcola (La Spezia) il 31 luglio 1947	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3686)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 12.

Norme per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il « Bollettino ufficiale » della Regione è suddiviso in due parti pubblicate separatamente.

La prima parte, suddivisa, a sua volta, in quattro sezioni contiene:

a) gli atti normativi della Regione;

b) gli altri atti degli organi regionali;

c) i comunicati e le informazioni sull'attività degli organi regionali;

d) gli atti degli organi statali, che abbiano rilevanza per la Regione.

La seconda parte contiene gli avvisi e i bandi di concorso.

Art. 2.

Nella prima sezione della prima parte sono pubblicati:

a) le modifiche allo statuto regionale;

b) le leggi della Regione;

c) i regolamenti della Regione;

d) le comunicazioni e gli atti relativi ai referendum abrogativi di leggi o regolamenti regionali;

e) i regolamenti interni degli organi regionali;

f) il programma regionale di sviluppo economico, ed ogni altro piano, programma o progetto speciale;

g) le ordinanze di rinvio, i ricorsi in via principale alla Corte costituzionale e i relativi dispositivi delle sentenze della Corte che risolvono le questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione;

h) i dispositivi delle sentenze definitive di annullamento di regolamenti della Regione.

i) le deliberazioni del Parlamento con cui sono risolte le questioni di contrasto di interessi ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3.

Nella seconda sezione della prima parte sono pubblicati:

1) le deliberazioni del consiglio regionale relative a:

a) convalida dei consiglieri eletti, questioni di ineleggibilità e incompatibilità, surroga di consiglieri;

b) atti di indirizzo, piani di riparto di finanziamenti;

c) nomine degli organi e approvazione programmi di attività degli enti ed aziende regionali;

d) dotazione organica dei dipartimenti ed uffici regionali, nonchè degli enti ed aziende regionali e relativa indizione di concorsi;

e) istituzione dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale;

f) individuazione di aree del territorio regionale per l'applicazione di norme comunitarie, statali e regionali;

g) pareri espressi dagli organi dello Stato ed intese con altre regioni;

2) le deliberazioni della giunta regionale relative a:

a) delega di funzioni al presidente, ai membri di giunta o funzionari regionali;

b) promozione di conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale;

c) variazioni di bilancio ed utilizzo dei fondi globali di bilancio;

d) modalità organizzative della struttura regionale;

e) concorsi per il personale regionale;

f) ruolo nominativo del personale regionale;

g) ruoli nominativi regionali del personale sanitario;

h) approvazione di atti di pianificazione urbanistica degli enti locali e di loro aggregazioni;

i) calendario regionale delle fiere mostre ed esposizioni.

3) i decreti del Presidente della giunta regionale relativi a:

a) delega di funzioni a componenti la giunta o a funzionari regionali;

b) riconoscimento di persone giuridiche private;

c) nomina di organi collegiali.

4) gli atti relativi a:

a) nomine di rappresentanti regionali;

b) disposizioni di attuazione previste da leggi regionali;

c) atti dispositivi del patrimonio regionale;

d) graduatorie di beneficiari di provvidenze comunitarie statali e regionali;

e) atti di pianificazione economica degli enti locali e di loro aggregazioni.

5) le comunicazioni e gli atti relativi ai referendum previsti dagli artt. 69 77 e 78 dello statuto.

6) i provvedimenti determinativi di prezzi amministrativi.

Con scadenza semestrale ed entro novanta giorni dal termine del semestre, sono inoltre pubblicati nella seconda sezione elenchi distinti a seconda dell'organo emanante, degli atti amministrativi del consiglio, della giunta e del suo presidente, non meramente esecutivi e tuttavia non pubblicati altrimenti sul Bollettino; l'elenco evidenzierà il numero, la data, l'oggetto e i destinatari dell'atto, nonchè, nella ipotesi di erogazione di contributi o di qualsivoglia altra agevolazione finanziaria, l'ammontare dell'intervento finanziario regionale.

Art. 4.

Nella terza sezione della prima parte sono pubblicati:

a) le mozioni e le risoluzioni approvate dal consiglio, recanti espressamente la richiesta di pubblicazione;

b) gli elenchi relativi alle nomine di rappresentanti regionali di cui agli artt. 3, 7 e 8 della legge regionale 8 marzo 1979 n. 11;

c) ogni altro comunicato od informazione a richiesta del consiglio o della giunta regionale;

Art. 5.

Nella quarta sezione della prima parte sono pubblicati:

a) i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio regionale;

b) le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi di organi statali rilevanti per la Regione;

c) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale con cui sono risolti conflitti d'attribuzione nei quali sia parte la Regione.

Art. 6.

Nella seconda parte sono pubblicati gli avvisi della amministrazione regionale, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nella Regione, relativi ai bandi di concorso, gare di appalto o procedure amministrative ed inoltre gli altri avvisi a istanza di enti o privati di cui sia prescritta la pubblicazione dalle norme in vigore.

Art. 7.

Gli atti sono pubblicati nel Bollettino per esteso, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

Gli atti per i quali non sono stabiliti da altre fonti normative termini tassativi di pubblicazione, sono comunque pubblicati al massimo nel secondo numero utile del Bollettino successivo alla data in cui gli atti sono pervenuti alla redazione del Bollettino.

Qualora siano riscontrati errori nei testi pubblicati, deve provvedersi ad immediata rettifica nel primo numero utile del Bollettino, mediante « errata corrige » inserita con adeguato rilievo tipografico nella prima pagina.

Art. 8.

La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione è curata dal presidente della Regione per mezzo di un apposito servizio dell'ufficio gabinetto, cui è affidata la direzione redazione ed amministrazione del periodico.

Il presidente della giunta regionale emana, fra l'altro, le opportune direttive al responsabile del Bollettino circa la forma di pubblicazione (per esteso, per estratto o per sunto) degli atti di cui al precedente art. 3.

Art. 9.

Il Bollettino è pubblicato, in ciascuna delle due parti separate, di norma ogni settimana e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche per la pubblicazione di uno o più atti di particolare rilievo in supplemento separato.

La giunta stabilisce il prezzo dei fascicoli e degli abbonamenti, separati o cumulativi, delle due parti del Bollettino, nonchè le tariffe per le inserzioni nella parte seconda.

La stampa e la diffusione del Bollettino stesso sono affidate ad una impresa tipografica e ad un agenzia di distribuzione, operanti nella Regione.

La data indicata nella testata deve corrispondere a quella di effettiva disponibilità del Bollettino presso gli uffici del centro direzionale della Regione e di spedizione agli abbonati; entro il giorno seguente il Bollettino deve essere disponibile presso i punti di vendita situati in ogni comune della Regione avente una popolazione superiore a 40.000 abitanti.

Art. 10.

Il Bollettino è distribuito gratuitamente:

a) al commissario del Governo e ai prefetti della Toscana;

b) ai Ministeri;

c) alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

d) ai senatori e deputati eletti nella Regione;

e) alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, alla procura generale presso la Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Avvocatura generale dello stato;

f) alla corte d'appello di Firenze e alla procura generale presso la stessa corte, al tribunale delle acque pubbliche, all'Avvocatura distrettuale dello stato;

g) al tribunale regionale amministrativo della Toscana;

h) ai tribunali, alle procure della Repubblica, alle preture ed agli uffici di conciliazione della Toscana;

i) alle amministrazioni provinciali, alle associazioni intercomunali, alle comunità montane, alle unità sanitarie locali ed ai comuni della Regione;

l) agli uffici ed enti cui compete la esecuzione delle leggi e dei provvedimenti della Regione;

m) ai presidenti delle giunte e dei consigli delle altre regioni;

n) alle federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;

o) ai quotidiani che si pubblicano nella Regione;

p) ai soggetti ai quali la distribuzione gratuita venga disposta con deliberazione della giunta.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare tutte le disposizioni recanti come obbligatoria la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di atti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980, *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 13.
Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982 per gli edifici destinati ad uso alberghiero, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Toscana.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 14.
Proroga efficacia della classifica alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le provincie della regione Toscana con efficacia per l'anno 1980, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2651, e successive modificazione, è prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 dicembre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 gennaio 1981.

(3364)

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, n. **15.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizione generale

Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste nella regione Toscana sono esercitare dalle associazioni intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, delle province e dalle comunità montane, nei limiti e con le modalità specifiche di cui agli articoli seguenti e nel rispetto delle norme generali stabilite dalla legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 2.

Funzioni esercitate dalle associazioni intercomunali

Le associazioni intercomunali esercitano le funzioni amministrative disciplinate da fonti normative comunitarie, statali e regionali relative a:

a) la proprietà contadina, i miglioramenti fondiari ivi compresi, sulla base di programmi approvati dal consiglio regionale, gli impianti collettivi e le stalle sociali, nonchè la formazione della proprietà cooperativa;

b) le colture arboree ed erbacee comprese le piante officinali, l'arboricoltura da legno ed i boschi, i pascoli ed i prati da pascolo;

c) gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, ivi compresi i piani aziendali ed interaziendali, previo parere delle sezioni decentrate del comitato consultivo di cui all'art. 4 della citata legge;

d) le attività zootecniche;

e) la bachicoltura e le relative produzioni;

f) l'acquacoltura e le relative produzioni;

g) l'apicoltura e le relative produzioni;

h) la concessione dei buoni di prelevamento dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;

i) la ricomposizione e il riordinamento fondiario;

l) le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 1979 n. 53 e dalla legge regionale 16 aprile 1980, n. 29;

m) la sorveglianza sul rispetto della normativa agraria e forestale anche in relazione alla prevenzione degli incendi boschivi, ivi comprese l'adozione di provvedimenti coercitivi e l'applicazione di sanzioni amministrative, salvo i compiti attribuiti ai comuni ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 52;

n) gli usi civili, fatta eccezione per l'intesa di cui all'articolo 66, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e oneri reali di qualsiasi natura gravanti sulla proprietà fondiaria di competenza regionale.

o) la meccanizzazione agricola comprese le attrezzature di uso agricolo, zootecnico e forestale, i fertilizzanti e gli altri mezzi tecnici;

p) le funzioni amministrative afferenti le materie di cui alle precedenti lettere relative ad attestazioni, dichiarazioni, certificazioni ed altri atti già attribuiti alla competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ispettorati ripartimentali delle foreste e degli ispettorati provinciali di alimentazione.

Le associazioni intercomunali esercitano le funzioni amministrative relative al credito di esercizio, ivi incluse le anticipazioni ai soci conferenti.

Le associazioni intercomunali esercitano altresì le funzioni amministrative relative a commissioni e comitati comunali previsti da norme statali o regionali di cui ai precedenti comma.

Art. 3.

Funzioni esercitate dalle province e dalle comunità montane

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative disciplinate da fonti normative comunitarie, statali e regionali, relative:

a) i rimboschimenti e le relative cure colturali, la ricostituzione dei boschi degradati, le sistemazioni idraulico-forestali, la sistemazione dei bacini montani, le opere forestali per la difesa delle coste che interessano territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale e montana per i quali opera la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, restano salve le funzioni già delegate ai sensi della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64;

b) la disciplina delle utilizzazioni boschive, il vincolo idrogeologico, le prescrizioni di polizia forestale;

c) la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante, la autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di 1ª e 2ª categoria di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'assistenza tecnica alle aziende agricole, zootecniche e forestali e la connessa attività dimostrativa e divulgativa nonchè l'assistenza tecnica ed economica alle cooperative; restano ferme le competenze attribuite all'E.T.S.A.F. dalla legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72;

e) le commissioni provinciali per l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440; le commissioni provinciali previste dall'art. 1 della legge 18 luglio 1950, n. 199 per i fini stabiliti nell'art. 10, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440;

f) le sezioni decentrate del comitato consultivo di cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71;

g) le commissioni provinciali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli professionali, di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, e la tenuta degli albi medesimi;

h) i comitati provinciali carburanti di cui alla legge 31 dicembre 1962 n. 1852 e alle leggi regionali 22 luglio 1978, n. 46 e 7 gennaio 1980, n. 1;

i) le commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 delle legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono altresì esercitate dalle province le funzioni amministrative relative a commissioni, a comitati provinciali previste da norme statali e regionali di cui al precedente comma.

Le funzioni di cui alla lettera *a)*, ove relative a territori montani, sono esercitate dalle comunità montane territorialmente competenti.

Sono sub-delegate alla province le funzioni amministrative concernenti:

1) l'attuazione degli interventi non riservati all'AIMA per la regolamentazione dei mercati;

2) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sulla attuazione dei relativi controlli funzionali;

3) il controllo di qualità dei prodotti agricolo-forestali e delle sostanze ad uso agricolo e forestale.

Art. 4.

Funzioni riservate alla competenza della Regione

Sono riservate alla competenza della Regione:

a) le funzioni trasferite con l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già svolte dall'Istituto di incremento ippico di Pisa, soppresso con la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

b) la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale;

c) le funzioni già attribuite agli osservatori delle malattie delle piante di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) la classificazione dei bacini montani e le funzioni in materia di bonifica integrale e montana non delegate dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, e successive modifiche ed integrazioni;

e) il rilascio dei diplomi di erborista ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99;

f) le funzioni relative al riconoscimento dei centri di contabilità di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, e delle associazioni zootecniche di cui alla legge regionale 29 gennaio 1977, n. 12, nonchè il riconoscimento delle unioni ed associazioni di cui alla legge 20 ottobre 1978, numero 674;

g) i decreti del presidente della giunta regionale per l'assegnazione delle terre di cui alla legge regionale 3 novembre 1979, n. 53;

h) le delimitazioni per le zone colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di cui alla legge 25 ottobre 1970, n. 364 e alla legge regionale 12 luglio 1976, n. 35.

Rimangono alla competenza regionale le funzioni amministrative sulle quali, ai sensi della vigente normativa, debbono esprimere pareri, commissioni o comitati a livello regionale.

Art. 5.

Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge gli enti di cui agli articoli 2 e 3 assumono come proprio il metodo della programmazione, attenendosi in particolare agli obiettivi ed alle priorità contenuti nel programma regionale degli interventi in agricoltura e nei programmi e piani zonali.

Gli enti garantiscono la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti, delle cooperative agricole, degli imprenditori non coltivatori costituendo appositi organi consultivi.

Nell'esercizio delle funzioni sub-delegate dovranno essere in particolare osservate le eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Qualora non si sia provveduto in ordine a singoli atti inerenti a funzioni sub-delegate dalla presente legge, si applica l'art. 9, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, numero 30.

Gli enti di cui ai precedenti articoli sono tenuti a fornire alla Regione, su richiesta, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle sue competenze nella materia oggetto della presente legge.

Direttive ulteriori di attuazione possono essere impartite in ogni tempo dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 6.

Finanziamento delle funzioni

Il consiglio regionale approva annualmente i programmi degli interventi in agricoltura, fissa i criteri e provvede alla ripartizione tra le province, le associazioni intercomunali e le comunità montane dei finanziamenti relativi alle funzioni di cui alla presente legge.

I finanziamenti relativi ad operazioni di credito agrario sono direttamente accreditati agli enti ed agli istituti di credito che provvederanno alla loro utilizzazione sulla base dei provvedimenti autorizzativi degli enti di cui al precedente comma, secondo le modalità fissate da apposite convenzioni tra la Regione e gli enti ed istituti di credito stessi.

Art. 7.

Inizio della operatività della legge, soppressione di uffici e impiego del personale

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1982; alla stessa data gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione, istituiti con legge regionale 15 dicembre 1978, n. 79, sono soppressi.

Il personale del ruolo unico regionale in servizio negli uffici soppressi viene mandato, con deliberazione della giunta regionale, presso gli enti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30 e dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, salvo diverse esigenze dei dipartimenti o uffici regionali.

Le attività istruttorie esecutive ed operative già svolte dagli uffici soppressi e relative funzioni comunque riservate alla Regione, sono svolte dal dipartimento agricoltura e foreste.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie la Regione può avvalersi degli uffici degli enti di cui al precedente comma ai sensi dell'art. 67 dello statuto regionale.

Art. 8.

Oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio, in misura tale da consentire agli enti di dotarsi di una adeguata struttura tecnico-operativa per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

A tal fine la dotazione del personale occorrente sarà concordata con la giunta regionale.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

Gli enti subentrano in tutti i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che alla data di cui al primo comma dell'art. 7 della presente legge non abbiano comportato l'assunzione di impegni od obbligazioni da parte dell'amministrazione regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio **1981, n. 16.**

Modifica alla legge regionale n. 11/80 recante norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'art. 14 (piano annuale di ripartizione dei contributi) della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, sono sostituiti con i seguenti:

«Le domande di contributo relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentare alla giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al titolo III, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate al comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa, entro il 15 giugno di ogni anno».

Art. 2.

E' introdotto il seguente art. 16-*bis* (Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° ottobre 1980-31 dicembre 1981):

«Le domande di contributo per le iniziative relative al periodo 1° ottobre 1980-31 dicembre 1981 devono essere presentate alla giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Per tali domande non si applicano gli articoli 13 e 14 tranne che per il primo e il secondo comma di quest'ultimo.

Il consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'art. 13 relativo al triennio 1981-83 entro tre mesi dall'approvazione del programma regionale di sviluppo».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, **n. 17.**

Modifica alla legge regionale n. 12/80 recante norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 (Piano annuale di ripartizione dei contributi) della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, sono sostituiti con i seguenti:

«Le domande di contributo relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel programma regionale di cui all'art. 3 il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo devono essere presentate alla giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.

Le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di cui al comma precedente, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate al comune in cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio deve svolgersi l'iniziativa, entro il 15 giugno di ogni anno.

Il comune trasmette le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37, entro il 15 luglio di ogni anno, con proprio parere di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli articoli 1 e 3.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione dell'ordine di priorità relativo ai soggetti beneficiari che trasmette alla Regione per l'approvazione entro il 12 settembre».

Art. 2.

Il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, è sostituito con il seguente:

«Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno».

Art. 3.

E' introdotto il seguente art. 5-*bis* (Norma transitoria per i *contributi relativi al periodo 1° ottobre 1980-31 dicembre 1981):*

Le domande di contributo per le iniziative relative al periodo 1° ottobre 1980-31 dicembre 1981 devono essere presentate alla giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Per tali *domande non si applicano gli articoli 3 e 4 tranne* che per il primo e secondo comma di quest'ultimo.

Il consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'art. 3 relativo al triennio 1981-83 entro tre mesi dall'approvazione del programma regionale di sviluppo».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, **n. 18.**

Legge regionale n. 60/79 Fidi Toscana - Credito a breve termine - Proroga.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4, quarto comma, della legge regionale n. 32/1974, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 60 del 6 dicembre 1979, è sostituito dai seguenti comma:

«Per quanto concerne il credito a breve termine l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e, comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate, ed entro limiti percentuali, non eccedenti un terzo del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine, prefissati dalle direttive del consiglio regionale».

«Fino al 31 dicembre 1981 i limiti percentuali riferentisi alle operazioni a breve termine, prefissati dalle direttive del consiglio regionale, non dovranno eccedere i 2/3 (due terzi) del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 9 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1981, n. 19.

Disciplina in sostituzione dei pareri di competenza delle sezioni del comitato consultivo di cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla ricostituzione delle sezioni del comitato consultivo di cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, e comunque non oltre il 30 aprile 1981, per l'adozione degli atti di cui all'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 56, si prescinde dall'acquisizione del parere, ove previsto, da parte delle sezioni del predetto comitato. Dovrà invece essere acquisito il parere del presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, nonchè delle associazioni di categoria di cui al terzo comma dell'art. 4 della citata legge regionale n. 71/77.

Trascorsi venti giorni dalla richiesta il parere si intende espresso.

Art. 2.

Fino alla ricostituzione delle sezioni di cui all'articolo precedente, i piani di sviluppo e di utilizzazione, trasmessi al comune ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, sono corredati dalla relazione istruttoria del coordinatore dell'UPAFA, prescindendo dai pareri delle suddette sezioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 9 febbraio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *febbraio* 1981.

(3420)

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811920)